

# **Pace privata e regolamentazione della vendetta in Valdinievole**

di Alberto M. Onori

In due suoi lavori recenti<sup>1</sup> Massimo Vallerani compie, a partire dalle fonti del comune di Perugia del secolo XIII, un'analisi del fenomeno della pace privata in relazione alle procedure processuali per malefici presiedute dai giudici cittadini, estendendo per certi aspetti la sua indagine ad altre città comunali italiane. Nel primo studio egli riesce a dimostrare che, nel contesto del sistema giudiziario del comune di Perugia nel Duecento, «la pace bilaterale tra le parti, con la remissione dell'offesa e la rinuncia al processo in corso, era una soluzione ampiamente adottata come via d'uscita dei processi per malefici»<sup>2</sup>. Nella fonte da lui presa in considerazione in quella sede, infatti, cioè il primo registro completo della curia del podestà di Perugia, risalente al 1258, «buona parte delle assoluzioni era motivata dalla concordia e dalla rinuncia al processo»<sup>3</sup>. Il fatto è che nella legislazione statutaria perugina la stipula della pace non significava di per sé la rinuncia al proseguimento del processo, e il dibattito in corso fra i giuristi in quell'epoca si era concluso con la formulazione di opinioni conformi a questo tipo di pratica processuale<sup>4</sup>. Così, qualche anno più tardi Vallerani ha intrapreso un supplemento di indagine per verificare se la realtà da lui documentata era un'eccezione a questa regola generale oppure poteva considerarsi «una fase primitiva del processo inquisitorio, destinato a svilupparsi nel corso degli anni in una più severa cornice procedurale che escludeva accordi bilaterali dallo svolgimento del processo *ex officio*»<sup>5</sup>.

<sup>1</sup> M. Vallerani, *Il sistema giudiziario del Comune di Perugia. Conflitti, reati e processi nella seconda metà del secolo XIII*, Perugia 1991; Id., *Pace e processo nel sistema giudiziario del Comune di Perugia*, in «Studi storici», XXXIV (1999), n. 101, pp. 315-354.

<sup>2</sup> Vallerani, *Pace e processo* cit., p. 315.

<sup>3</sup> *Ibidem*.

<sup>4</sup> Cfr. sulla questione A. Padoa Schioppa, *Delitto e pace privata nel pensiero dei legisti bolognesi. Brevi note*, in *Studia Gratiana post octava Decreti secularia collectanea historiae iuris canonici*, Roma 1976, pp. 270-287.

<sup>5</sup> Vallerani, *Pace e processo* cit., p. 315.

In questa prospettiva, Vallerani pone come premessa alcune considerazioni di ordine generale. Nella definizione dell'atto di *concordia* come atto di natura privata, egli contesta anzitutto l'equivalenza fra atto privato e atto extragiudiziale; secondo lui, infatti, «la concordia tra le parti era sostanzialmente un atto bilaterale non del tutto slegato da qualsiasi intervento dell'organo giudicante»<sup>6</sup>. La pace veniva in certo qual modo recepita e omologata da quest'ultimo, almeno nei casi in cui gli veniva sottoposta e veniva da esso accettata. Inoltre, disponeva sempre di uno spazio discrezionale nel cui ambito poteva scegliere di procedere comunque nei confronti del reo; ciò «conferiva alla concordia il valore di uno strumento procedurale nient'affatto esterno alla natura pubblica del giudizio [che] rientrava pienamente nei possibili esiti del processo contemplati dalla normativa e dalla prassi giudiziaria del tribunale cittadino»<sup>7</sup>. Il tribunale, per parte sua, «riceveva i comportamenti attivi delle parti, cercando di inserirli nello svolgimento del processo come strumenti utili a trovare una via d'uscita al conflitto»<sup>8</sup>. La pace era insomma una soluzione del tutto analoga ad altre soluzioni possibili del processo per maleficio, come il duello giudiziario, il bando per contumacia, la sentenza di assoluzione o di condanna in base alla normativa vigente.

Dopo aver fornito una serie di esempi in cui lo strumento della pace risulta spesso utilizzato in sedi istituzionali per la conclusione di conflitti generalizzati o come risultato di una specifica atmosfera di tipo religioso, Vallerani conclude: «Questa fitta interferenza di piani – giuridico, religioso, politico – disegna un *continuum* di usi della pace in cui è difficile isolare completamente la funzione processuale»<sup>9</sup>. Così, a suo parere, rientra in quest'ambito la pace imposta dal podestà su richiesta di un individuo minacciato o che si sentiva tale, le paci collettive volte alla definizione di controversie implicanti molte persone assieme, la pace infine prevista nella normativa statutaria come compito precipuo del magistrato forestiero in vista del mantenimento del *pacificum et bonum statum* della città che era chiamato ad amministrare. Ancora, l'uscita dalla condizione di bandito era possibile solo dopo la stipula dell'atto di pace; esso veniva prodotto per evitare con successo la pena capitale dopo la sentenza di morte; costituiva premessa necessaria per accedere a amnistie, indulti e sconti di pena previsti per norma o introdotti in via straordinaria. Analogamente, la rottura della pace era un reato grave, non a caso non sanabile con una *concordia*, contemplato in molti statuti che potevano prevedere in tali casi persino la pena capitale. In conclusione, per Vallerani è assodato che lo strumento di pace, pur nella sua innegabile natura di atto privato, possedeva una valenza pubblicistica e processuale di alto profilo<sup>10</sup>.

<sup>6</sup> Ivi, p. 316.

<sup>7</sup> *Ibidem*.

<sup>8</sup> *Ibidem*.

<sup>9</sup> Ivi cit., pp. 316-317.

<sup>10</sup> Ivi, pp. 343-344.

L'analisi della documentazione che presento in questa sede, e che interessa soprattutto (ma non esclusivamente) il territorio della Valdinievole nordoccidentale nel corso della prima metà del Trecento, proprio a cavallo del passaggio di gran parte di quest'area dall'ambito della dominazione lucchese a quello della dominazione fiorentina<sup>11</sup>, intende inserirsi nel contesto dell'analisi compiuta da Vallerani. La sua ipotesi di lavoro viene verificata applicandola su un territorio abbastanza distante e per sedi giudiziarie assai differenti da quelle da lui analizzate (i Comuni cittadini di Perugia, Bologna e Siena).

Le fonti dell'indagine sono soprattutto atti notarili di carattere privato, spogli di registri giudiziari di curie decentrate sul territorio del comune di Lucca (la curia della vicaria di Valleriana e di altre vicarie) e alcuni documenti statutari composti in epoca fiorentina, nel periodo cronologico immediatamente a ridosso del 1339-1340, che interessano alcuni Comuni non cittadini ubicati in Valdinievole e Valleriana, all'incirca a metà strada fra le città di Pistoia e Lucca. Questi, a loro volta, sono caratterizzati da aspetti abbastanza diversi fra loro. Almeno uno di essi (Pescia) era relativamente importante, a carattere semiurbano; altri (Uzzano e Villa Basilica) erano Comuni di castello piuttosto piccoli in termini demografici ma tali da rivestire un ruolo significativo nel contesto del territorio studiato, vuoi per la posizione strategica (Uzzano) vuoi per la rilevanza di natura istituzionale<sup>12</sup>; altri ancora (Massa e Cozzile) si segnalano per la loro posizione decentrata rispetto alla Dominante che ha consentito la conservazione di nuclei documentari insolitamente ricchi e particolarmente importanti ai fini del presente lavoro<sup>13</sup>. Si tratta infine di località non concentrate in un ambito geografico ristretto ma disseminate su tutto il territorio.

Le fonti che li riguardano si segnalano per la loro diversa natura, che documentano situazioni simili in tempi e territori vicini ma diversi. Purtroppo la documentazione pervenuta non consente di incrociare i dati per ciascuno dei Comuni presi in esame. La situazione di Pescia e di Uzzano è ricavabile dall'analisi dei rispettivi statuti, mentre mancano i registri giudiziari e gli atti notarili; quella di Villa Basilica emerge dai registri giudiziari della curia vicariale ma lo statuto è perduto e fra gli atti notarili che riguardano il suo territorio non si sono rinvenuti atti di pace; il territorio di Massa

<sup>11</sup> Il passaggio avvenne fra il 1339 e il 1341. Per un quadro sintetico delle vicende che lo provocarono e lo accompagnarono e una bibliografia sull'argomento cfr. *Lo statuto di Pescia del 1339*, a cura di A. M. Onori, Pistoia 2000, pp. VII-XXVII.

<sup>12</sup> Villa Basilica era il capoluogo della vicaria lucchese di Valleriana sin dai primi anni del secolo XIII.

<sup>13</sup> Per notizie sui Comuni citati cfr. A. M. Onori, *Alle radici del presente. Il Comune di Massa e Cozzile dalle origini alla fine del Settecento*, in *Massa e Cozzile. Storia di una comunità*, a cura di Id., A. Francini, G. Boccaccini, San Giovanni Valdarno 1999; Id., *Vicende umane ed evoluzione delle istituzioni nel territorio di Uzzano dalle origini alla fine del Trecento*, in *Uzzano. Percorsi nella storia*, a cura di Id., Pescia 2004, pp. 13-42; Id., *Pescia dalle origini all'età comunale, Quaderni del territorio pistoiese*, Pistoia 1994.

e Cozzile è documentato invece da atti notarili, mentre gli statuti e i registri giudiziari più antichi risalgono al primo Quattrocento. L'intero contributo si fonda comunque su queste tre tipologie documentarie, integrate dal ricorso alle fonti individuate grazie ad una pubblicazione di natura abbastanza insolita che consente di proiettare i risultati sull'intero dominio lucchese al principio del Trecento<sup>14</sup>. Così, alla varietà dei paesi fa riscontro una sostanziale omogeneità nella tipologia delle fonti impiegate, nell'area territoriale interessata (la porzione nordoccidentale della Valdinievole) e nella concentrazione nel tempo dei dati raccolti (fra la fine del Duecento e la prima metà del Trecento). Anche l'estrazione sociale dei personaggi coinvolti, pur nella varietà delle fonti e dei luoghi, è omogenea; provengono non dalle classi dirigenti cittadine o locali ma da strati sociali subalterni: piccoli commercianti e artigiani, piccoli e medi proprietari terrieri.

Su queste premesse, l'indagine cerca di ricostruire in che modo le strutture del potere pubblico cercassero di ricondurre l'opzione della vendetta nel contesto di una procedura normalizzata di composizione del conflitto e quale fosse l'atteggiamento socialmente approvato da parte di famiglie e singoli individui nei confronti di tale opzione.

Partiamo dall'analisi di un atto notarile del 1325, che venne rogato in Massa di Valdinievole, nella piazza del comune<sup>15</sup>. Si tratta di un atto di pace stipulato per sistemare una controversia conseguente ad una seduzione nei confronti di una ragazza non sposata, Bonuccia figlia di Chito di Spinigotto. Una volta che la cosa era diventata di dominio pubblico («diceretur fore factam inverecundiam») la famiglia di lei e i suoi amici si erano coalizzati per rimediare all'offesa, rinviando la ragazza all'offensore (Lippo di Ringhetto) con le richieste della famiglia: la concessione di un'integrazione in denaro alla dote in caso di matrimonio («dictus Chitus et alii amici predictam dicto Lippo remisissent cum hac intentione, quod dictus Lippus faceret adiutorium infrascriptum dicte [Bonuccie] ad nubendum»).

<sup>14</sup> *Ingiurie impropri contumelie ecc. Saggio di lingua parlata del Trecento cavato dai libri criminali di Lucca per opera di Salvatore Bongi*, Nuova edizione rivista e corretta con introduzione, lessico e indici onomastici a cura di D. Marcheschi, Lucca 1983.

<sup>15</sup> 1325 mag. 12. «Masse, in pratea comunis, iuxta domum Buoi Cotthi et domum Nelli ser Michelis». «<Cum Lippus Ringhepti comisisset adulterium cum filia Chiti Spinigotti> Cum per Lippum Ringhepti de Massa diceretur fore factam inverecundiam in personam Bonuccie filie Chiti Spinigotti dicti loci et dictus Chitus et alii amici predictam dicto Lippo remisissent cum hac intentione, quod dictus Lippus faceret adiutorium infrascriptum dicte [Bonuccie] ad nubendum, suprascriptus Lippus sua propria <et sp> voluntate <pro dicta iniuria> volens eis de dicta offensione satisfacere et amicus remanere promisit et convenit solemni stipulatione interposita dicto Chito stipulanti pro dicta eius filia eidem Chito recipienti pro ea aut ipse [Bonuccie] dare et solvere quandoque se nubet libras XXV denariorum lucanorum bone monete in adiutorium dotis suprascripte [Bonuccie] ad omnem petitionem et voluntatem suprascripti Chiti seu dicte [Bonuccie] vel ipsorum vel alterius ipsorum certo nuntio sub pena dupri et cetera; cum hac intentione, quod dictus Chitus vel ipsa aut altera persona pro eis nullam contra dictum Lippum de predictis faciant vel fieri faciant novitatem vel aliquid dannum conferant in habere vel persona». Archivio storico comunale di Massa e Cozzile (d'ora in avanti ASCMC), n. 856, *Imbreviature di ser Conte di Giovanni*, 44v.

È interessante vedere, intanto, come la parte offesa sia rappresentata nell'atto non soltanto dalla ragazza sedotta o dai suoi parenti più stretti ma anche da non meglio specificati "amici", quindi da persone non legate da vincoli di sangue ma da solidarietà di gruppo, così forte da farli sentire coinvolti nella vicenda e da far ritenere indispensabile la loro comparsa.

Il rimedio consisteva nella concessione alla vittima dello stupro della somma di 25 lire a titolo di integrazione alla dote nuziale a carico del colpevole. Costui, da parte sua, nell'aderire alla richiesta, dichiara la sua espressa e spontanea volontà di rimediare all'offesa e di restare in amicizia con la parte lesa («volens eis de dicta offensione satisfacere et amicus remanere»; e qui il termine «amicus» va inteso non nel senso di persona legata da particolari vincoli spirituali ed affettivi ma semplicemente come contrario di «inimicus»), a condizione di rimanere immune da ogni ritorsione da parte di quella («cum hac intentione, quod dictus Chitus vel ipsa aut altera persona pro eis nullam contra dictum Lippum de predictis faciant vel fieri faciant novitatem vel aliquid dannum conferant in habere vel persona»).

Con la pace, dunque, la parte lesa monetizzava la riparazione dell'offesa, impegnandosi a desistere da qualsiasi azione nei confronti del reo. Quest'ultimo, una volta pagato il debito contratto nei confronti degli avversari, poteva considerare chiusa la questione. La stipula dell'atto comportava la definitiva composizione del conflitto, in modo tale che non avrebbe avuto più alcuna ripercussione sia sulla vita quotidiana delle parti interessate che sulla comunità alla quale appartenevano.

Un atto di pace è per sua definizione un atto privato, non una sentenza a conclusione di un procedimento giudiziario attivato di fronte a un tribunale competente; viene da chiedersi, allora, se si trattò di un caso isolato, un accordo estemporaneo fra le parti raggiunto grazie alla mediazione di comuni amici o di arbitri indicati di comune accordo, o se in qualche modo fosse il risultato del riferimento ad una normativa di carattere generale che il notaio e le parti avevano ben presente quando si accordarono per la stesura di quell'atto.

Una prima risposta poteva venire dal ricorso agli statuti locali di epoca coeva, verificando in che modo il conflitto, la vendetta, la pace venivano regolamentati a livello normativo nei Comuni della Valdinievole. Purtroppo, la documentazione statutaria di questa zona risalente all'epoca della dominazione lucchese è andata perduta; è quindi impossibile farvi riferimento se non per i pochi frammenti che sono pervenuti tramite altra documentazione che ne faceva menzione e nei quali di questa normativa non è rimasta traccia<sup>16</sup>. Dall'esame degli statuti locali emanati all'indomani del passaggio sotto il controllo fiorentino, però, ci si rende conto che le norme ivi contenute sono singolarmente coerenti con il comportamento tenuto da Chito di Spinigotto e dalla famiglia della sua vittima nel caso dell'atto notarile che si è preso ad esempio.

<sup>16</sup> Cfr. per es. Archivio di Stato di Firenze (d'ora in avanti ASFI), *Diplomatico. Comune di Massa e Cozzile*, 1306 dic. 28.

Resta la questione se sia il caso di ricondurre il quadro normativo nel contesto del quale si era composto il conflitto del 1325 al dettato di documenti statutari emanati nell'interesse di un'altra Dominante; la risposta può essere affermativa. Per ragioni di ordine politico e militare che non sto qui ad approfondire<sup>17</sup>, Firenze, negli anni attorno alla metà del Trecento, aveva una grandissima necessità di evitare che, nel territorio dei Comuni acquisiti nella guerra contro gli Scaligeri, si verificasse un vuoto di potere negli organi di amministrazione locale. Un simile evento rischiava di rendere gravemente instabile il controllo sul territorio, già precario a causa del perdurare dello stato di guerra. In una situazione del genere, i primi statuti "fiorentini" videro la luce a pochi mesi di distanza dal passaggio di dominio e furono composti in tempi così brevi da far pensare che si tratti non di statuti concepiti *ex novo* ma di revisioni e adattamenti di quelli vigenti sotto Lucca, sommariamente adeguati alla nuova situazione. Così avvenne a Pescia e Uzzano, sia pure con qualche differenza nella fortuna dei due documenti<sup>18</sup>; e l'analisi della normativa e il suo confronto con la pratica giudiziaria pare confermare questa ipotesi.

Lo statuto pesciatino del 1339, per casi analoghi a quello illustrato dall'atto di pace del 1325, cioè per chi stupra o rapisce una vergine, fissa la pena di 200 lire di denari piccoli (una pena altissima, seconda soltanto alle sanzioni previste per l'omicidio o la rapina). Il reo, però, può in qualche modo riparare se, entro un mese dall'emanazione della sentenza, sposa la sua vittima oppure riesce a produrre un atto pubblico di pace con i suoi parenti stretti. In questo caso la sanzione scende a 50 lire, la metà della quale spetta alla parte offesa<sup>19</sup>.

La coerenza fra la norma dello statuto pesciatino e l'atto stipulato 14 anni prima in Massa è già evidente ma emerge con maggiore chiarezza se l'analisi si spinge nel dettaglio. Ad esempio, in un primo momento il notaio estensore dell'atto di pace, il massese ser Conte di Giovanni, aveva iniziato la narrativa con le seguenti parole, poi espunte: «Cum Lippus Ringhepti comisisset adulterium cum filia Chiti Spinigotti», come se avesse avuto nella

<sup>17</sup> Cfr. per la discussione su questo punto *Lo statuto di Pescia del 1339* cit., pp. XXIII-XXV.

<sup>18</sup> Ivi, pp. XXV-XXVI; Onori, *Vicende umane ed evoluzione delle istituzioni nel territorio di Uzzano* cit., pp. 34-35. A Pescia la redazione definitiva è del 1340 mentre gli statuti uzzanesi del 1339 rimasero in vigore per molti decenni prima della loro revisione (1389).

<sup>19</sup> «[...] Et ille qui per vim strupum commiserit cum aliqua virgine et eam corruerit vel carnaliter cognoverit condenpnetur per potestatem in libris ducentos florenorum parvorum, salvo quod si tales virginem cognoscentes carnaliter pacem habuerint a virgine predicta seu a suis parentibus propinquieribus a die late sententie de eo ad unum mensem et eam pacem in publicam formam produxerint in dicto termino coram potestate predicto seu notario dicti Communis vel eam in uxorem acceperint, teneatur et debeat talis condenpnatus solvere camerario Communis Piscie libras quinquaginta florenorum parvorum et ab omni condenpnatione de eo fatta occasione suprascripti delicti liberetur solutis dictis quinquaginta libris camerario predicto. Cuius quantitatis pecunie camerarius predictus teneatur et debeat medietatem dare et solvere dicte virgini corrupte seu violate vel suis propinquieribus parentibus vel consanguineis seu alio habenti bayliam recipienti a dicta virgine violata [...]». *Lo statuto di Pescia del 1339* cit., libro II, rub. 65a, *De pena commictentis adulterium et rapientis mulierem alicuius*.

memoria il titolo della rubrica (*De pena commictentis adulterium et rapientis mulierem alicuius*) o uno molto simile; inoltre, l'ammontare della somma richiesta a titolo di riparazione da parte della famiglia di Bonuccia è per l'appunto di 25 lire, la stessa che, in base alla normativa dello statuto pesciatino, sarebbe toccata alla vittima dello stupro a seguito della sottoscrizione della pace come parte a lei spettante della sanzione ridotta di 50 lire imposta al reo invece delle 200 lire originariamente richieste. Pare comunque evidente che a Lippo di Ringhetto interessasse in quell'occasione assai più evitare la reazione violenta dei familiari di Bonuccia che risparmiare sulle sanzioni previste dalle norme statutarie; norme che comunque, per Massa e Cozzile nel 1325, ignoriamo.

Uno sguardo più attento al quadro normativo sulla pace, la vendetta e la composizione del conflitto nel testo statutario pesciatino mostra in modo evidente quale fosse l'atteggiamento del potere comunale nei confronti del problema. L'atto di pace stava alla base della procedura con cui le istituzioni intendevano comporre i conflitti all'interno della comunità. Il delinquente che poteva produrre in giudizio un atto di pace relativo al reato da lui commesso poteva contare sulla riduzione alla metà delle relative sanzioni, fatta eccezione per l'omicidio<sup>20</sup>, e magistrati appositi, i «paciari», avevano il compito di intervenire in caso di discordie tali da mettere in pericolo la tranquillità e la stabilità di quella, inducendo le parti contrapposte al compromesso e alleviando lo «status tribulationis» che tali conflitti inducevano nella collettività<sup>21</sup>. Una volta stipulato, poi, l'atto di pace veniva tutelato con grande attenzione. Chi si rendeva responsabile della sua violazione era passibile di pene assai pesanti<sup>22</sup>, ed era analogamente sanzionato chiunque avesse rinfacciato

<sup>20</sup> «Et si quis aliquid delictum et excessum vel culpam commiserit in terra Piscie vel distrittu contra aliquam persona et de ipso delicto, excessu vel culpa pacem habuerit cum offensa persona per publicum instrumentum, vel cum heredibus offense persone, a die prime vel sere citationis de eo facte ad quindecim dies proximos subsequentes ante condenpnationem tantum, potestas dicti Comunis teneatur et debeat eidem delinquenti dimittere dimidiam penam in qua condenpnari deberet. Et hec non habeant locum in homicidiis». Ivi, libro II, rub. 36a, *De minorando penam delinquentis habentis pacem*.

<sup>21</sup> «Quoniam in Comuni Piscie et distrittu inter homines et personas dicti Comunis sunt multe inimicitie et dischordie et etiam de levi oriri possent, ad tollendum dictas dischordias et inimicitias propter quas Comune Piscie et homines dicti Comunis posset et possent ad statum tribulationis leviter devenire, statuimus et ordinamus quod Barone Vanni della Barella et Lippus Orlandi de Piscia, eletti per consilium dicti Comunis paciarii et pacificatores in dicto Comuni hominum et personarum dicti Comunis et in dicto Comuni commorantium, sint et esse debeant paciarii et pacificatores dicti Comunis et hominum ipsius et parentum in dicta terra et distrittu. Quorum officium duret per annum a die electionis. Qui paciarii et pacificatores sic eletti habeant plenam et plenissimam auctoritatem et baliam in pacificando homines et personas de Piscia et aliunde Piscie commorantes. Et quod potestas et priores qui sunt et pro tempore fuerint [homines] teneantur et debeant dare predictis paciariis in predictis et quolibet predictorum auctoritatem, consilium et favorem quancumque ab eis vel altero eorum fuerint requisiti vinculo iuramenti». Ivi, libro III, rub. 30a, *De paciariis eligendis et eorum officio*.

<sup>22</sup> «Et quicumque pacem factam per publicum instrumentum alicui fregerit condenpnetur per potestatem, si ea fregerit faciendo insultum cum armis in libris quinquaginta florenorum parvorum; si vero percutiendo sine sanguinis effusione in libris centum florenorum parvorum; si vulnerando in libris centum quinquaginta; et si membrum abstulerit vel inutile fecerit in libris tre-

come una colpa ad una delle parti il fatto di aver preferito la via della pace piuttosto che quella della vendetta, persino nel caso in cui la pace non fosse stata effettivamente stipulata<sup>23</sup>. Una simile attenzione alla tutela dello strumento della pace fa pensare non soltanto che i conflitti fossero gravi e frequenti ma anche quanto fosse difficile ottenere una loro composizione secondo la procedura prevista.

Un quadro analogo, anche se meno complesso ed articolato, era previsto nello statuto di Uzzano del 1339, non a caso emanato nel medesimo anno di quello di Pescia ma destinato a rimanere in vigore per molto più tempo. Rispetto al coevo statuto pesciatino era qui previsto uno spazio maggiore alla vendetta, che veniva ammessa nei confronti di chiunque si fosse reso responsabile di un ferimento, purché a vendicarsi fosse direttamente l'offeso nel momento stesso in cui aveva subito la ferita e comunque la vendetta avvenisse «con moderazione». Le circostanze della norma, più che a vendetta, farebbero pensare, in astratto, a una forma di regolamentazione del diritto alla legittima difesa, ma i termini usati nel titolo della rubrica (*De ulciscendo de offensionibus citra tempore inpune*) e impiegati nel contesto (uso del verbo *offendere* nel senso di "ledere") lasciano pochi dubbi sul modo in cui, a livello di mentalità, tale norma venisse considerata<sup>24</sup>. Anche a Uzzano, come a Pescia, era comunque previsto l'istituto della pace, la cui gestione era anche qui affidata a degli specifici ufficiali detti *paciar*<sup>25</sup>.

Un simile contesto normativo, contemplato in più di uno statuto e a un'altezza cronologica assai vicina a quella dell'atto del 1325, sia pure nel quadro istituzionale ormai pertinente al dominio fiorentino (ma con le avvertenze fatte sopra) è così organico e così coerente con quello da far pensare che non si tratti di una semplice coincidenza; in esso, come documenta Vallerani per i Comuni da lui presi in considerazione, il ruolo dell'atto di pace è quello di un passo istituzionalmente previsto e tutelato, e perciò stesso presenta un aspetto pubblicistico che va oltre la sua natura astrattamente privata. La presenza di conflitti, inoltre, e la necessità di comporli erano un dato di fatto sia che il territorio fosse controllato dai Lucchesi che dai Fiorentini, per cui si può pensare che il passaggio dagli uni agli altri avesse lasciato immutata la normativa su questa delicata materia. Risulta pertanto

centis, salvis penis appositis et penis legalibus si mors intervenerit ex pace violata seu rupta. Et membra intelligantur ea que supra declarata sunt in capitulo *De pena incidentis membrum alicui seu inutile facientis*. Ivi, libro II, rubr. 16a, *De pena frangentis pacem*.

<sup>23</sup> «Et illa persona que alicui repropaverit aliquid unde pax facta esset condenpnetur per potestatem qualibet vice in libris decem, et si pax facta non esset in libris sex florenorum parvorum. Verum si homicidium repropaverit de quo pax facta esset vel non, condenpnetur per potestatem in libris viginquinque florenorum parvorum pro qualibet vice». Ivi, libro II, rubr. 14a, *De pena repropaverantis alicui unde pax facta esset*. Sulla questione v. Vallerani, *Pace e processo cit.*, pp. 316-317.

<sup>24</sup> «Quecumque persona in territorio et fortia comunis predicti vel alibi aliquam personam vulneraverit et ex eo vulnere sanguis exiverit possit incontinenti et eodem momento per illum talem vulneratum inpune offendi, moderate tamen». ASFI, *Statuti delle comunità "autonome" e "soggette"*, n. 904, lib. III, rub. 11a. Le ultime due parole risultano aggiunte successivamente.

<sup>25</sup> Ivi, n. 904, libro I, rub. 4a.

fondata l'ipotesi che gli statuti imposti dai Fiorentini ai comuni della zona all'indomani della loro sottomissione si fossero limitati a recepire le norme preesistenti di epoca lucchese.

La normativa in materia di vendetta e pace prevista, per un periodo di tempo assai vicino al 1325, in un territorio confinante con la Valdinievole ma rimasto, dopo il 1339, sotto il controllo di Lucca non era molto diversa, almeno a giudicare dal contenuto dei registri del vicario di Valleriana; registri che, per gli atti criminali, sono pervenuti a partire dal 1353.

La Valleriana, dal punto di vista del dominio lucchese, era una vicaria, cioè un territorio abbastanza distante dalla città e dalle sue magistrature da richiedere la presenza sul posto di un magistrato apposito, il vicario appunto, investito di poteri assai ampi. In pratica, sul territorio della vicaria, il vicario aveva quasi tutte le competenze del podestà lucchese, fatta eccezione per i crimini più gravi: l'omicidio, il tradimento, l'incendio doloso, il conio di falsa moneta e le rapine di strada. La "curia" del vicario, dunque, si configurava ad ogni effetto come il decentramento della "curia" del podestà nella vicaria e questo era tanto più vero in quanto anche sui crimini più gravi ed estranei alla loro competenza il vicario e la sua "curia" avevano il diritto ed il dovere di istruire la relativa pratica e di inviarla a Lucca corredata di un parere motivato sulla colpevolezza o meno degli imputati, fatta salva la facoltà dei magistrati cittadini competenti di sentenziare in difformità<sup>26</sup>. Il vicario, proprio per gli ampi poteri di cui era investito, aveva la responsabilità diretta del controllo sociale sui comuni affidati alla sua cura; il mantenimento della pace e la composizione dei conflitti erano quindi una delle sue principali preoccupazioni, specialmente in un contesto complesso come quello della Valleriana. Si trattava infatti di una vicaria di montagna, distesa lungo la frontiera con il territorio di recente acquisito dai Fiorentini, caratterizzata da una natura più di linea di armistizio che di frontiera stabile e ben definita.

La vicaria di Valleriana, come ogni altra vicaria, disponeva di un documento normativo valido su tutto il suo territorio, quindi operante nei confronti dei reati commessi in ciascuno dei suoi comuni e che conviveva con gli statuti di ciascuno di essi: il "costituito" o "costituzioni" della vicaria. Era sulla scorta di questa normativa che il vicario perseguiva i colpevoli, con la collaborazione dei magistrati dei singoli comuni, tenuti a denunciare i reati e a individuare e consegnare i responsabili. Di queste «constitutiones» solo per la Garfagnana si conosce il testo integrale<sup>27</sup>; per la Valleriana si sono potute ritrovare due sintesi, una più antica (risalente a prima del 1331) e più schematica, l'altra più recente e più ricca di informazioni (databile a prima del 1355)<sup>28</sup>. Nessuna di queste sintesi purtroppo fa menzione della normativa

<sup>26</sup> *Statuto del Comune di Lucca dell'anno MCCCVIII, ora per la prima volta pubblicato*, a cura di S. Bongi e L. Del Prete, Lucca 1867 (rist. fotomecc., Lucca 1990). Le competenze dei vicari e delle loro «Curie» sono al libro II, rubb. 30a-43a, e al libro III, rubb. 2a e 10a.

<sup>27</sup> *Le «Constitutiones Maleficiorum» della Provincia di Garfagnana del 1287*, a cura di D. Corsi, in «Archivio storico italiano», CXV (1957), pp. 347-370.

<sup>28</sup> Archivio di Stato di Lucca (d'ora in avanti ASLU), *Comune di Lucca, Magistrature civili e cri-*

sulle vendette e sulla composizione dei conflitti, ma dai registri giudiziari che sono pervenuti emerge chiaramente che la materia era non solo contemplata ma regolamentata secondo modalità assai vicine a quelle che abbiamo visto nella documentazione relativa alla Valdinievole.

L'incentivo principale per indurre due individui in conflitto alla stipula di un atto di pace era, dal punto di vista del vicario, la riduzione della pena per i delinquenti alla metà della sanzione prevista dalle «constitutiones». Nel corso del 1355, ad esempio, l'istituto della pace appare applicato in occasione di ben 12 atti stipulati fra il 31 marzo e il 16 giugno che consentono di ricostruire il procedimento seguito in quei casi.

A monte della stipula della pace doveva esserci un delitto contemplato dalla normativa statutaria, tale da costituire offesa grave da parte di qualcuno nei confronti di qualcun altro. I registri in questo sono piuttosto evasivi, dato che a far cenno degli atti di pace, a causa delle gravi lacune delle serie documentarie pervenute, non sono i registri ordinari dei notai ma quelli di entrata e uscita della "curia" vicariale che contengono le attestazioni di versamento delle sanzioni inflitte ai rei nelle mani del notaio a nome e per conto del camarlingo vicariale. Nelle partite contabili si accenna in modo abbastanza generico a «manumissiones», ad esempio, o a «verba iniuriosa» pronunziate contro la parte offesa; ma l'ammontare delle condanne è così alto (senza il beneficio della pace si aggirano da un minimo di 7 ad un massimo di 37 lire; sono somme abbastanza consistenti) da lasciar immaginare, dietro le specificazioni generiche, episodi violenti che andavano ben oltre la semplice rissa o l'intemperanza verbale. Erano quindi tutte occasioni che avrebbero potuto ingenerare un ciclo di vendette comunque pericoloso e in via d'ipotesi difficilmente controllabile.

Non si sa, in questi casi, se sia stata la parte lesa, rinunciando all'esercizio della vendetta, a rivolgersi alla giustizia vicariale, oppure il vicario sia intervenuto d'ufficio, per prevenire, emettendo a carico dell'imputato la relativa condanna, la reazione dell'offeso o della sua famiglia. Se quest'ultimo, colpito dalla vendetta "collettiva" nei confronti del proprio gesto, all'atto della corresponsione dell'ammenda poteva produrre un atto di pace, la sua ammenda veniva dimezzata; e la disponibilità della controparte a concedere la pace poteva avere il suo prezzo. Anche quando la condanna colpiva tutte e due le parti coinvolte, in caso di rissa, ad esempio, veniva stipulata la relativa pace; e in questo caso poteva trattarsi di un'imposizione del vicario, il quale, di fronte a un reciproco torto, costringeva i due contendenti ad accordarsi per la pace, ottenendo la riduzione dell'ammenda e componendo di fronte al giudice la loro controversia.

Il confino era un provvedimento adottato abbastanza di frequente dai vicari nei confronti di personaggi che fossero coinvolti in episodi suscettibili di provocare conflitti dalle conseguenze imprevedibili, e veniva impiegato con una duplice funzione. La sua prima funzione era quella di deterrente per costringere, per

*minali delle Comunità Soggette, Vicario poi Commissario di Valleariana o di Villabasilica. Atti civili, n. 1, pp. 5-7 (1331 gen. 31); ivi, Atti criminali, n. 671, 3v-5r (1355 gen. 11).*

esempio, il convenuto a denunciare un delitto di cui era rimasto vittima ma che non voleva denunciare perché intimidito o per coprire un familiare<sup>29</sup>. La seconda funzione aveva un valore più propriamente sociale: allontanare temporaneamente un personaggio sospetto da un determinato contesto poteva impedire l'attivarsi o il perpetuarsi del ciclo controversia/offesa/vendetta/nuova offesa e consentiva a chi era rimasto di valutare più liberamente le circostanze al fine di addivenire ad una soluzione del conflitto il più possibile equa e duratura.

Il provvedimento di confino non rispondeva a criteri rigidi e a quanto pare poteva essere adottato a discrezione del vicario. Poteva trattarsi del semplice obbligo di presentazione presso il tribunale vicariale locale in determinati giorni e a certe ore<sup>30</sup> oppure era un vero e proprio decreto di residenza coatta, in luoghi abbastanza vicini anche se posti fuori della vicaria, come Crasciana o Casabasciana nella confinante vicaria di Valdilima, ma anche in luoghi più lontani, come Lucca o Pisa, con scadenze che andavano da poche ore, a pochi giorni, fino a un tempo indeterminato<sup>31</sup>. In quest'ultimo caso il confino assumeva l'aspetto del bando, senza averne però il rigore formale.

Il bando scattava in caso di disobbedienza alle prescrizioni del confino<sup>32</sup>, ed allora si attivava una procedura per la quale la magistratura locale non era più sufficiente; erano le magistrature urbane che avocavano a sé la competenza della causa, e la "curia" vicariale assumeva allora piuttosto la funzione di tramite fra i banditi e i tribunali lucchesi. Anche in questi casi, comunque, l'istituto della pace era considerato così importante che il vicario poteva autorizzare i banditi a ritornare temporaneamente presso i propri luoghi d'origine pur di consentire loro di ratificare la pace a loro nome trattata e stipulata da loro procuratori appositamente nominati.

Risulta evidente a questo punto che l'atto di pace concluso a Massa nel 1325 e coerente con la normativa statutaria di epoca fiorentina di pochi anni successiva non era un caso isolato dovuto alla buona volontà di abili mediatori o alla positiva disposizione delle parti coinvolte che si erano ispirate a norme già esistenti; si trattava piuttosto di una procedura affermata e consolidata nei territori di Valdinievole e Valleriana e che veniva seguita e rispettata indipendentemente da chi (Lucca o Firenze) li dominasse. Viene ora da chiedersi se si trattasse di un modo di affrontare la questione proprio di que-

<sup>29</sup> È il caso di Dato di Sabbatino da Villa; ASLU, *Vicario poi Commissario di Valleriana o di Villabasilica. Atti criminali*, n. 671, 32r: «Per dominum Vicarium suprascriptum preceptum fuit Dato Sabbatini quod non discedat de curia quando ipse dicat et denuntiet quid fuit et quis eum percussit in vultu pena lbr. X» (1355 feb. 8). Dato, dopo qualche esitazione, confessa di essere venuto alle mani con suo fratello Bartolo per via di un rimprovero e di una vecchia controversia fra loro che aveva portato Bartolo a passare qualche tempo in carcere. L'intera *inquisitio*, che dette luogo a una condanna per ingiurie e percosse, è a 32r-34r.

<sup>30</sup> Ivi, 14r, 31r.

<sup>31</sup> Ivi, 34r: «pro bono pacis et statuti Comunis Ville» cinque personaggi di Villa vengono inviati al confino a Lucca o Pisa per rimanerci ad arbitrio del vicario (1355 feb. 24).

<sup>32</sup> Ivi, 31r: il vicario emana un provvedimento di bando per due personaggi di Pariana che non si sono presentati alla sua residenza per il controllo come egli aveva a suo tempo ordinato. Uno dei due si presenta la sera stessa e viene assolto dalla sanzione di 50 lire, l'altro, non presentandosi, viene confermato nel bando (1355 gennaio 31).

sto territorio oppure fosse un approccio riscontrabile in altre parti del territorio soggetto a Lucca. In assenza di ricerche sulla questione, un'indagine di questo genere avrebbe richiesto un lavoro di analisi così lungo e complesso da superare i limiti del presente contributo. I risultati di un vecchio lavoro di Salvatore Bongi, uscito nel 1890 sulla rivista «Il Propugnatore» e ripubblicato nel 1983, dopo un'attenta ed accurata revisione formale e linguistica, a cura di Daniela Marcheschi<sup>33</sup>, permettono di ampliare ulteriormente la visuale, estendendo all'intero territorio lucchese nel secolo XIV una prima valutazione sull'atteggiamento della società e delle istituzioni nei confronti dei conflitti e della loro composizione.

Lo studio di Bongi era nato con un'intenzione non certo stravagante o erudita. Osserva a tale proposito la curatrice, presentando il suo lavoro di revisione: «Le *Ingiurie* [...] nate nella comunicazione immediata, fissate nella memoria, ripetute dai testimoni, quindi divenute perno delle relative vicende giudiziarie, si avvicinano al parlato presumibilmente più di altri testi»<sup>34</sup>; e in questa prospettiva Daniela Marcheschi riconosce l'importanza del testo e ritiene necessario intervenire per rimediare ad alcune pecche di ordine metodologico e rendere il materiale linguistico che conteneva scientificamente adeguato alla sua utilizzazione nell'ambito della ricerca storico-linguistica<sup>35</sup>. L'intervento di revisione ha restituito non più una semplice trascrizione o interpretazione dei testi in volgare ma una vera e propria edizione e presenta due aspetti che lo rendono assai utile anche al di fuori dell'ambito di ricerca a servizio del quale pure è nato. Un procedimento penale, infatti, inevitabilmente riguarda la discussione in giudizio delle circostanze in cui un reato è stato consumato, e più che per altri reati l'ingiuria è strettamente legata ad un conflitto diretto fra individui; disporre di un campionario così vario e così vasto di procedimenti del genere costituisce, ai fini della presente indagine, un ausilio preziosissimo e un notevole risparmio di tempo. Il fatto poi che nella revisione di Daniela Marcheschi il rinvio alle fonti sia puntuale e verificato citazione per citazione consente di risalire all'intero procedimento (in modo da poter conoscere le esatte circostanze del reato) e di disporre di un nucleo documentario omogeneo a cui riferirsi per ulteriori approfondimenti.

Le 19 citazioni che ho potuto estrarre dai 323 frammenti riportati nel volumetto sono comprese fra il 1336 e il 1381 e sono tutte relative a situazioni e circostanze riferibili alla vendetta; consentono quindi di avere un'idea di come, in tutta la Lucchesia del Trecento, non solo venissero affrontati e risolti dai tribunali ma anche come fossero elaborati socialmente i concetti di offesa, vendetta e ingiuria in un contesto sociale analogo a quello che si è visto per la Valdinievole e la Valleriana, del tutto estraneo cioè alle classi dirigenti.

La prima sensazione che si riceve è che la vendetta era considerata un atto necessario nei confronti di chiunque si fosse reso responsabile di

<sup>33</sup> *Ingiurie impropri contumelie* cit.

<sup>34</sup> Ivi, p. 7.

<sup>35</sup> Ivi, pp. 8-9.

un'offesa grave, tipicamente (ma non esclusivamente) l'omicidio di un parente stretto (figlio o nipote). I familiari che non si fossero vendicati era come se in qualche modo recassero ulteriore offesa alla vittima, trascurando il loro dovere sociale<sup>36</sup>. Ancora, elemento comune nella vendetta era il soccorso; chiunque non avesse potuto ricorrere all'aiuto dei suoi familiari o dei suoi amici per compiere la sua vendetta era considerato, per sua colpa, un isolato, uno che non era stato capace di accumulare il consenso e l'approvazione sociale necessaria per ottenere di essere aiutato da parenti ed amici, oppure era così miserabile da non poter contare su nessuno che lo aiutasse: di qui l'insulto<sup>37</sup>. Sempre in un contesto in cui un individuo insultava un altro, si poteva arrivare a sfidare l'avversario dicendosi pronti ad affrontare chiunque avesse voluto soccorrerlo e certi del successo nonostante l'aiuto (come a dire: chiama chi ti pare, io l'avrò vinta ugualmente)<sup>38</sup>. Secondo questo modo di vedere, il conflitto cessava di essere un affare privato e coinvolgeva inevitabilmente porzioni significative della collettività cui le parti interessate appartenevano. Infine, la volontà di vendetta andava dichiarata, e tale dichiarazione aveva valore impegnativo nei confronti di chi l'avesse pronunciata e dei parenti stretti che fossero stati presenti a quella dichiarazione, tanto che in almeno un caso si richiede espressamente una ritrattazione, pena l'immediata adozione di contromisure violente nei confronti di un nemico dichiarato<sup>39</sup>.

<sup>36</sup> Ivi, p. 22, n. 19 [ASLU, *Sentenze e bandi*, n. 6, 16r (1336)]: «Va' va' non ài tue ve(r)congnia? Va' vendica la mo(r)te del figliuolo tuo che fue <usc< uciso»; p. 32, n. 71 [ASLU, *Libri Inquisitionum della Podestà di Lucca*, n. 4777, 5r (1342)]: «Va' fa' la vendecta di fratelto che fue morto a ghiado et cosie sarai tu»; p. 44, n. 130 [Ivi, n. 4830, 10r (1352)]: «Va' fa' la ve(n)detta di fratelto ch'è morto a ghiado (e) tu sara uciso chome fue elli»; p. 45, n. 136 [Ivi, n. 4839, 47r (1355)]: «[...] M(e)nti p(e)r la gola ch(e) sai ch(e) tuo padre fue uciso. Fan(n)e la vendecta, ch(e) bene ti dèi v(er)gongna(r)e ad apa<rr>rire tra lle genti...»; p. 80, n. 297 [Ivi, n. 4976, 74r (1375)]: «Troia me(r)dosa che tu se', va' fa' la vendecta de' nipoti tuoi che ti furon mo(r)ti (e) gittati i(n) sul sollio»; p. 84, n. 312 [ASLU, *Vicario, poi Commissario di Camaiore*, n. 1570, 24r (1379)]: «[...] Va' richuopri le cervella del nipote tuo il quale fu mo(r)to a ghiadi (e) rimaseno in sula ter(r)a che n'è anco a far la vendetta».

<sup>37</sup> Ivi, p. 37, n. 93 [ASLU, *Libri Inquisitionum della Podestà di Lucca*, n. 4790, 26r (1344)]: «[...] Sosso cane battuto come asino (e) no(n) te ne se' potuto aitare... Qua(n)do io aròe te(m)po io ti pagheròe come tu serai degno»; p. 42, n. 123 [Ivi, n. 4824, 25r (1351)]: «È conviene che io ti ficchi questo coltellino adosso cento volte et no(n) sarà chi te ne adiuti»; p. 62, n. 214 [Ivi, n. 4909, 113r (1368)]: «Tu ne menti p(er) la gola che [questa treggia] non è tua... Al tuo dispetto che io ne lla merrò... Aiutatene, se sai...»; p. 64, n. 222 [Ivi, n. 4916, 14r (1369)]: «Al dispetto tuo (e) de chi aitar(e) te n(n)e volesse, portar(r)òe p(er) lu contado di Luccha qua(n)t(e) arme io vor(r)ò»; p. 85, n. 317, [ASLU, *Vicario, poi Commissario di Camaiore*, n. 1574, 15v - 16v, 21v (1380)]: «Vedi, Viviano di merda, ch(e) noi ci siamo andati (e) tornati al tuo dispetto (e) di chi te ne volessi aitare [...]».

<sup>38</sup> Ivi, p. 37, n. 95 [ASLU, *Libri Inquisitionum della Podestà di Lucca*, n. 4793, 86r (1345)]: «[...] Io ti taglerò tucto a pesso (e) aiuteneti quanti luchesi àe in Luccha u massesi in Massa»; [Ivi, n. 4909, 82r (1368)]: «Io ti farò ma(n)giare lo core a q(ue)sto cane, che avale no(n) è vivo chugnato che ti aiuti».

<sup>39</sup> Ivi, p. 38, n. 100 [ASLU, *Libri Inquisitionum della Podestà di Lucca*, n. 4811, 44r (1348)]: «Fraterto disse in tua p(re)s(en)za ch(e) elli volea fare la vendecta di Guidiccioni; elli è biçogno che tu lo disdichi ch(e) tu no(n) la vogli fare, alt(ra)m(en)te io ti farò villania». Questo esempio è forse il solo che vede coinvolti personaggi della classe dirigente.

Pare evidente dunque, almeno a quanto risulta dallo spoglio di Bongi, che non solo in territori “di frontiera” a ridosso del Fiorentino più o meno avventurosamente passati di mano o rimasti sotto Lucca ma anche nel resto del dominio lucchese, per un periodo di tempo che investe l'intero Trecento, ci fossero due modi per affrontare e comporre un conflitto. Uno era quello imposto dalla normativa emanata ed applicata a livello istituzionale, che riconosceva di fatto l'opzione della vendetta e la controllava passando attraverso l'istituto della pace, incentivata mediante sostanziali riduzioni di pena a carico dei responsabili di violazioni della norma. L'altro, non formale ma non per questo inesistente, anzi considerato preferibile a livello di consenso sociale, prevedeva il ricorso alla vendetta nei confronti dell'offensore; e in questa azione di vendetta erano direttamente chiamati non solo l'offeso e la sua famiglia, ma anche tutti coloro che, in vario modo, risultavano legati a questi ultimi da legami di parentela “larga”, comunanza di interessi o semplice convenienza. In questa prospettiva, quando veniva concluso un atto di pace, era sinonimo di una volontà, più o meno spontanea o forzata, di far rientrare il conflitto e la sua composizione nell'ambito del canale istituzionale.

Si potrebbe pensare che un tal modo di concepire il conflitto e la sua composizione, oltretutto in comunità e territori periferici e in un contesto sociale di piccolo commercio e artigianato e di piccola e media proprietà terriera, venisse in qualche modo modificato o sradicato dall'evoluzione delle strutture istituzionali imposte, a livello amministrativo, da Firenze nel corso del Quattrocento. In realtà, le cose non stanno così; ed anche in questo caso i dati sulla questione vengono forniti proprio da quel comune di Massa di Valdinevole nel quale era stato rogato, circa un secolo prima, l'atto di pace da cui ha preso le mosse questa indagine.

Per il primo Quattrocento lo stato delle fonti consente, nell'ambito delle istituzioni fiorentine, quella verifica incrociata fra norma statutaria e pratica giudiziaria che per il periodo precedente deve fare i conti con la frammentarietà della documentazione pervenuta. Ebbene, ancora un secolo dopo, lo statuto di epoca fiorentina più antico che sia pervenuto per questo comune prevede espressamente il diritto alla vendetta<sup>40</sup>.

La normativa è cambiata rispetto a quella in vigore nel Trecento; adesso privilegia decisamente l'accesso alle vie formali di composizione del conflitto rispetto a quelle informali. La vendetta infatti viene considerata non una via alternativa a quella istituzionale ma una via successiva, ammessa esclusiva-

<sup>40</sup> «Similiter statuerunt et ordinaverunt quod quelibet persona possit in simili causa et forma offendere quemlibet personam in districtu dicti comunis a qua receperit aliquam offensionem si a Regimine precitato talis persona non potuerit de iure condenpnari de tali offensione facta eidem hoc est si excusaverit se beneficio chlericatus vel alio quocumque simili et si aliqua persona dicti comunis causa se defendendi percusserit aliquam aliam personam non perpetrando homicidium et predicta probaverit se dicto modo fecisse et causa in nichilo puniatur» (ASFI, *Statuti comunità soggette*, n. 432, cit., lib. III, rub. 30a, *Quod cuilibet sit licitum se defendere et ulcisci certo modo*).

mente dopo il fallimento delle procedure ordinarie. L'esercizio della vendetta diviene legittimo solo nei casi in cui il colpevole di un'offesa, individuato, giudicato e condannato, riesca ad eludere la condanna per la sua appartenenza a una situazione socialmente protetta, come ad esempio lo stato clericale, e anche in tali casi è necessario il rispetto di particolari condizioni. Anzitutto l'offeso non può commettere omicidio; inoltre deve agire esclusivamente nei confronti dell'offensore e non dei suoi consanguinei. Costoro possono restare immuni dalle azioni dell'offeso, però, solo a patto che rinneghino il condannato come parente e gli ricusino ogni assistenza fino a che non intervenga un atto di pace. Così, la norma prevede espressamente l'esercizio di una forte pressione nei confronti del reo, spinto all'adesione alla pace sia dalla negazione della solidarietà da parte del gruppo familiare di appartenenza, sia dalla riconferma di riduzioni di pena analoghe a quelle che si sono viste per il Trecento. La normativa sulla vendetta, così concepita, rappresenta ancora uno degli strumenti della procedura volta alla persecuzione del reo, estremo incentivo nei confronti del reo e della sua famiglia (meglio sarebbe dire del suo gruppo sociale di appartenenza) alla via istituzionale per la composizione del conflitto. Alla base di quest'ultimo sta sempre l'atto di pace, ancora contemplato dagli statuti e articolato in modo tale da garantire la sostanziale riduzione delle pene<sup>41</sup>.

Fin qui la normativa, che, se presenta una certa evoluzione rispetto al Trecento, continua a tenere ben presente l'ipotesi della vendetta fra le vie da praticarsi nella composizione del conflitto e si limita a regolamentarne l'esercizio. La pratica giudiziaria conferma sia la rilevanza della pace ai fini della composizione di conflitti anche assai gravi<sup>42</sup>, sia la sensibilità estrema ancora comune a livello di approvazione sociale e comportamenti individuali nei confronti della mancata vendetta.

Un procedimento penale del settembre del 1416 mostra come, ancora ai primi del Quattrocento, restasse viva l'idea secondo cui la rinuncia alla vendetta è un disonore per chi l'accetta. Un creditore deluso, infatti, di fronte al violento rifiuto del suo debitore di onorare i suoi impegni, non trova di meglio che gridargli in faccia: «[...] Et se tu se' cossy ghaglardo come tu ti fai, va' fa' le vendette tue!»; e alle minacciose spiegazioni richieste dal debitore

<sup>41</sup> «Ordinaverunt et statuerunt prefati statutarii quod si qua persona dicti comunis fuerit offensa ab aliqua alia de dicto comuni et voluerit se ulcisci non possit contra alium consanguineum nisi talem qui eam primo offendiderit donec vixerit dictus talis qui fecit offensam; et si contra aliam personam vindictam faceret puniatur in pena dupli in qua incurreret si contra eam que primo eam offendit dictam vindictam fecisset; et quod non debeat ulcisci contra consanguineos offendentis qui talem offendentem repudiaverint et promixerint Regimini de non dando dicto offendentis auxilium, consilium vel favorem in districtu dicti comunis, donec de predictis pax non fuerit» (ASFI, *Statuti comunità soggette*, n. 432, cit., lib. III, rub. 12a, *Quod nullus possit se ulcisci nisi contra offendentem*).

<sup>42</sup> Nel 1415, ad esempio, in un procedimento penale contro un uomo di Massa per aver tentato di violentare una sua vicina di casa approfittando dell'assenza del marito, la stipula della pace e la confessione del delitto fruttarono all'imputato una riduzione della pena assai consistente: ASCMC, *Civile*, n. 1290, 26r-28r.

ribatte: «Va, fa' quella del figliuolo di Puccino Vannucci!»<sup>43</sup>. Si trattava evidentemente di una questione che non era stata composta con la vendetta ma con altre vie di accordo, e la misura della gravità dell'insulto (o meglio di quanto grave fosse stato considerato dall'offeso) è data dalla reazione violenta che provocò: un colpo di lancia sul ciglio sinistro dell'offensore e lo scoppio di una rissa che giustificò la condanna dei due da parte del podestà. È chiaro che, ancora al principio del Quattrocento, almeno in alcuni comuni della Valdinievole, da un lato la vendetta costituisce una realtà recepita nella normativa e nella procedura, dall'altro sempre meno viene ammessa come sistema comune per comporre un conflitto. La società nel suo insieme, così, continua a esprimere un giudizio negativo nei confronti di chi non sa o non può o non vuole vendicarsi in proprio e per questo motivo è costretto a fare ricorso alla procedura processuale ordinaria; quest'ultima, per parte sua, pur di ricondurre la vendetta nel quadro di un sistema giuridico istituzionalizzato, la tiene ancora presente come una delle opzioni possibili, cercando di limitarne e disciplinarne, per quanto possibile, l'esercizio.

Il percorso iniziato a partire dall'atto di pace del 1325 termina qui. Attraverso una varietà di situazioni e di circostanze, di tempi e di fonti, persino di domini politici, in un territorio omogeneo dal punto di vista geografico (nel contesto di un sistema la cui validità era riconosciuta anche in tutto il resto del dominio lucchese nel secolo XIV), in strati sociali estranei ai ceti dirigenti e in ambiti socio-economici posti al di fuori del tessuto urbano, si è potuto constatare che le modalità con cui quel conflitto particolare era stato ricomposto non costituivano un caso a sé. Si è visto al contrario che, indipendentemente dalla Dominante o dai territori interessati, ogni conflitto in quanto tale poteva essere composto secondo una procedura stabilita a livello istituzionale oppure poteva trovare soluzione attraverso una via alternativa di natura informale: la vendetta.

Le esigenze di controllo sociale proprie di ogni istituzione di natura pubblica suggerirono sia ai governanti lucchesi che a quelli fiorentini di incanalare la procedura di composizione dei conflitti entro un percorso che non escludeva l'opzione ultoria ma che aveva il suo fulcro nella sottoscrizione di un atto di pace fra le parti; era nell'ambito della pace che si raggiungeva un compromesso tale da poter essere considerato accettabile. Le parti venivano incentivate alla pace sia dalla riduzione sostanziale delle sanzioni previste a carico dei colpevoli, sia da concreti vantaggi pecuniari derivanti dalla compartecipazione all'assegnazione del denaro della condanna; una volta stipulato l'atto, infine, il mantenimento delle condizioni compromissorie che conteneva era garantito dalla presenza di forti penali anche a carico della parte lesa, qualora le avesse violate.

L'atteggiamento della società nei confronti di questa procedura formalizzata e compromissoria, non importa quanto fortemente voluta e imposta dai funzionari incaricati del mantenimento dell'ordine pubblico nei territori sog-

<sup>43</sup> Il procedimento citato nel testo è ivi, 37r-39v. Ambedue i procedimenti (il tentato stupro e la rissa) sono discussi e trascritti in Onori, *Alle radici del presente* cit., pp. 65-70 e 98-103.

getti, era assai negativo nei confronti di chiunque, per qualsiasi ragione, l'avesse accettata, e considerava invece favorevolmente coloro i quali si assumevano il rischio dell'opzione della vendetta, a quel punto del tutto informale eppure in certo modo codificata nella sua azione, che coinvolgeva non solo l'offeso ma anche il contesto sociale cui egli apparteneva. Per questo motivo la normativa istituzionale sanzionava coloro i quali pubblicamente disapprovavano tale compromesso ascrivendolo a colpa della parte offesa e arrivava a nominare appositi magistrati (i "paciali") con il compito di vegliare affinché gli atti di pace venissero sottoscritti e una volta sottoscritti osservati. Le azioni di vendetta, infatti, quando erano consumate fuori da ogni procedura istituzionalizzata, erano destabilizzanti nei confronti del tessuto sociale, nella misura in cui rischiavano di degenerare in faide sempre più difficili da fermare mano a mano che passava il tempo e il conflitto, invece di comporsi, si complicava.

In territorio fiorentino, con l'inizio del Quattrocento (ma le premesse di questo processo già sono presenti in alcuni statuti di epoca precedente) la Dominante arrivò in certi casi a istituzionalizzare la vendetta, prevedendola nella normativa statutaria ma stabilendo e limitando rigorosamente le modalità del suo esercizio e perseguendo con dure sanzioni chi avesse contravvenuto. In questo modo i governanti fiorentini tentarono una conciliazione fra la generalizzata approvazione sociale nei confronti dell'atto di vendetta, che continuava ad essere considerato l'unico vero modo di comporre un conflitto, e l'esigenza di ricondurre i conflitti stessi, attraverso l'atto di pace, nell'ambito di una normativa a carattere istituzionale.

